



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Nella seduta del 1 giugno 2004, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Presidente Ennio Attilio SEPE;
visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
visto l'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545;
vista la delibera del 7 gennaio 1997 con la quale questo Consiglio ha approvato il regolamento interno dello stesso e sue modificazioni;
viste le delibere del 4 febbraio 2003 e del 27 maggio 2003, con le quali è stato espresso un parere favorevole al rilascio di un documento attestante lo status di componente delle commissioni tributarie;
vista la nota n. 17944 del 9 marzo 2004 dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse - Reparto III - del Dipartimento delle Politiche Fiscali, che in merito alle istituende tessere attestanti la funzione rivestita dai componenti delle commissioni tributarie, ha comunicato al Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, il passaggio di competenza a questo Consiglio;
vista la nota n. 2434/CEP del 10 marzo 2004 con la quale il Consiglio ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio XII, che intende avvalersi del finanziamento per i costi dell'operazione accordato dallo stesso, sull'apposito capitolo 2188 per l'esercizio finanziario 2004 e successivi, nonché dell'attività del Poligrafico e della Zecca dello Stato per la realizzazione delle tessere;
ritenuto che occorre procedere all'istituzione di un'apposita tessera che attesti l'incarico di componente delle commissioni tributarie;

DELIBERA

- di rilasciare, a richiesta, una tessera che certifica la titolarità dell'incarico rivestito, ai componenti delle commissioni tributarie, ai fini dell'espletamento nell'attività connessa alle funzioni, di cui al richiamato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; la tessera è consegnata a cura delle segreterie delle commissioni tributarie ai propri componenti di appartenenza;
- di inviare una circolare esplicativa, con indicazioni tecniche, a tutte le segreterie delle commissioni tributarie, riportanti i criteri gestionali delle tessere;
- la tessera in questione è realizzata in colore giallino, su carta valori con un formato a libretto: sul frontespizio reca il cognome e nome, l'incarico rivestito dal titolare della tessera, nonché l'indicazione della commissione tributaria di appartenenza; sul retro sono delimitate tre sezioni, una per la convalida e due per le eventuali variazioni relative al titolare della tessera; la prima pagina interna riproduce la fotografia, la firma del titolare, i dati anagrafici, la residenza, la data del rilascio e la validità; la seconda pagina interna presenta due sezioni nelle quali vanno annotate le convalide;

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DEI GIUDICI TRIBUTARI

Art. 1

La richiesta della tessera di riconoscimento dello status dei giudici tributari può essere presentata di persona o tramite posta raccomandata al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria -Ufficio I°-Servizio tessere-Via Solferino,15-00185 Roma, oppure al Presidente della Commissione di appartenenza o ad un suo delegato che ne disporrà l'inoltro al Consiglio di Presidenza.

Art. 2

La richiesta di rilascio, debitamente sottoscritta, è redatta in caratteri a stampatello e dovrà essere accompagnata da due fotografie del richiedente recanti sul retro la sottoscrizione dello stesso in forma leggibile.

Art. 3

Appena pervenuta la richiesta al Consiglio di Presidenza, l'Ufficio I° - Servizio tessere, provvederà a completare, con le notizie fornite dall'interessato, l'apposito modello con caratteri a stampatello e lo trasmetterà al Presidente del Consiglio di Presidenza o al Segretario Generale per la prevista sottoscrizione rispettivamente del rilascio o della convalida.

Art. 4

Il Segretario Generale potrà delegare per la convalida i Direttori di Segreteria delle Commissioni Tributarie. Dopo la sottoscrizione di rilascio o di convalida la tessera sarà inviata alla Commissione di appartenenza del giudice richiedente che, tramite il Presidente della Commissione di appartenenza o un suo delegato, provvederà alla consegna del documento, avendo cura di verificare, contestualmente, l'apposizione della firma del titolare a margine della fotografia.

- la tessera ricognitiva dello status di giudice tributario non costituisce documento d'identità, non è valida per l'espatrio e non abilita al porto d'armi;
- la tessera è valida per tre anni al termine dei quali deve essere convalidata per un massimo di due trienni. In caso di smarrimento o furto (da denunciare alle autorità competenti) o precoce logorio, viene rilasciato, sempre a cura del Consiglio di Presidenza, il duplicato;
- la tessera deve essere restituita, dal titolare, alla segreteria della commissione di appartenenza al momento della cessazione per qualsiasi motivo dall'incarico, in ogni caso, a seguito di un eventuale provvedimento di decadenza. Detta segreteria provvederà ad inviarla al Consiglio di Presidenza;
- è istituito, presso l'Ufficio I°, il servizio di gestione delle tessere per tutti i relativi adempimenti;
- è allegata, alla presente delibera, istanza di rilascio e regolamento.

Il Presidente
Ennio Anillo SEPE

